



COMUNE DI CERVIA

Provincia di Ravenna

Piazza Garibaldi, 1

Tel. 0544-979111 www.comunecervia.it



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E RESIDENZIALE

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE - PIAZZA XXV APRILE - 48015 CERVIA (RA)

Tel. 0544/979174- 175 - 162 - Fax 0544/914901 e-mail. sviluppoeconomico@comunecervia.it

ORDINANZA N. 0072

CERVIA, 11 APR. 2012

TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO - ORD. 187/2011 - INTEGRAZIONE

IL SINDACO

Premesso

- che con ordinanza n. 187 del 16.6.2011 recante "Tutela dall'inquinamento acustico" sono state adottate disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica, allo scopo di contemperare le esigenze delle attività economiche e lavorative svolte nell'ambito del territorio comunale con i diritti dei cittadini e le esigenze abitative e di soggiorno, definendo orari e prescrizioni delle attività che producono rumore;
- che per quanto riguarda gli stabilimenti balneari le disposizioni relative alla diffusione di musica e alle modalità di svolgimento dei trattenimenti musicali venivano inserite ogni anno nell'apposita ordinanza, disciplinante i periodi di apertura;
- che l'art. 11, co. 6, della Legge 15 dicembre 2011 n. 217 stabilisce che gli intrattenimenti musicali e di svago svolti come attività accessorie negli stabilimenti balneari sono soggetti al rispetto, tra le altre, delle norme in materia di inquinamento acustico, ferma l'applicazione dei limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della Legge 26.10.1995 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";

Rilevato

- che il turismo balneare rappresenta un segmento molto rilevante per qualità e quantità dell'offerta dell'intera risorsa turistica del Comune di Cervia;
- che fra gli obiettivi della politica di sviluppo turistico che l'Amministrazione comunale intende adottare, rientra la prospettiva della destagionalizzazione dell'offerta turistica e commerciale in genere, offrendo prestazioni di servizi fruibili e promuovendo il più possibile le presenze e la permanenza turistica lungo tutto l'arco dell'anno;

Considerato

- che la Regione Emilia Romagna ha adottato la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", il cui art. 11 stabilisce "Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art 2 della Legge n. 447/1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
- che in attuazione di questa previsione è stata approvata la delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 21 gennaio 2002 n. 45 contenente i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

per particolari attività, ai sensi dell'art.11, comma 1, della LR n. 15/2001, ai sensi della quale si ammettono le manifestazioni a carattere temporaneo, tra cui i trattenimenti musicali, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;

- che, di conseguenza, lo svolgimento da parte degli stabilimenti balneari di trattenimenti musicali con cadenza quotidiana in deroga ai limiti recati dalla zonizzazione acustica fissata dall'ordinanza del Sindaco del Comune di Cervia n. 6987 del 27.6.2006, assunta in attuazione delle previsioni legislative statali e regionali, finisce per porsi in contrasto con queste ultime, provocando fenomeni di prolungato e duraturo inquinamento acustico che creano disturbo della quiete pubblica ed ambientale a danno della generalità della popolazione residente e non e delle aree limitrofe;

- che si rende, pertanto, necessario fissare un limite ai trattenimenti musicali svolti dagli stabilimenti balneari in deroga ai limiti acustici fissati, in particolare, dalla predetta deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna n. 45/2002, analogamente a quanto già disposto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati su tutto il territorio comunale, ferma restando l'assenza di limitazioni numeriche o di modalità di svolgimento per i trattenimenti musicali svolti dagli stabilimenti balneari nei limiti di decibel stabiliti dalla zonizzazione acustica;

- che occorre, dunque, armonizzare lo svolgimento delle attività di spettacolo e di trattenimento musicale effettuate sull'arenile, così come previste dal predetto art. 11, co. 6 della legge n. 217/2011, con l'esigenza di prevenire possibili fenomeni di inquinamento acustico da queste derivanti e suscettibili di provocare situazioni di disturbo della quiete pubblica ed ambientale a danno della generalità della popolazione residente e non e delle aree limitrofe, integrando l'ordinanza del Sindaco del Comune di Cervia n. 187/2011 sopra richiamata, mediante la definizione di criteri per lo svolgimento di trattenimenti musicali negli stabilimenti balneari

- che a questo scopo e nella prospettiva di omogeneizzazione delle discipline riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande si ravvisa l'opportunità di estendere anche agli stabilimenti balneari che utilizzano impianti sonori con diffusori di potenza superiore a 20 W RMS l'impiego dei misuratori dei livelli di emissione sonora prodotta (cd. fonometri), che si sono rivelati in grado di garantire una efficace funzione di vigilanza e controllo sul rispetto dei limiti delle emissioni sonore, nonché il divieto di impiego, nell'ambito delle attività di intrattenimento musicale svolte sull'arenile, dei "vocalist", la cui attività contribuisce ad incrementare il livello di emissioni sonore verso l'esterno e di conseguenza, ad accrescere il rischio di provocare situazioni di disturbo alla quiete pubblica, con esclusione per le attività che hanno installato il suddetto misuratore, in grado di prevenire possibili fenomeni di inquinamento acustico;

Visti:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- la l.r. 9 maggio 2001, n. 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna, 21 gennaio 2002, n. 45, contenente i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 15/2001";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna, 14 aprile 2004, n. 673, recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della l.r. 9 maggio 2001, n. 15, recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- il r.d. 18 giugno 1931, n. 773, recante il "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- la l.r. 26 luglio 2003, n. 14, recante "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

